www.comune.monigadelgarda.bs.it

OGGETTO: Regolamentazione dell'uso delle moto d'acqua nell'area lacuale del Comune di Moniga del Garda

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali nr. 239/96, 316/98, 451/2002 e 6/2013 che regolamentavano l'uso delle moto d'acqua nello spazio acqueo del Comune di Moniga del Garda;

Valutata la necessità di regolamentare la navigazione delle moto d'acqua al fine di garantire l'incolumità dei bagnati nel periodo estivo affollano le spiagge e le acque del lago di Garda di questo Comune;

Vista la normativa vigente in tema di navigazione interna:

Visto il D.to L.vo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA:

- 1) E' fatto permanentemente divieto di utilizzare le moto d'acqua nello specchio d'acqua del Comune di Moniga del Garda entro i 300 metri dalla costa:
- 2) E' consentita la partenza in senso perpendicolare al litorale, esclusivamente dalla zona di alaggio situata in Via Porto del Comune di ed è permesso il rientro nel medesimo luogo di partenza sempre in senso perpendicolare al litorale;
- 3) La velocità di partenza e di arrivo non può essere superiore ai 3 nodi e comunque tale da evitare che il tubo di scarico del mezzo, nella spina propulsiva, emerge dall'acqua;
- 4) In nessun caso è consentito alle moto d'acqua di attraversare le zone riservate ai bagnanti, nemmeno a motore spento;
- 5) L'utilizzo delle moto d'acqua è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- 6) E' vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli di linea;
- 7) Durante la navigazione dovrà essere indossato un regolare giubbotto di salvataggio e/o idonea muta di salvataggio;
- 8) E fatto divieto di depositare sulle spiagge o su aree demaniali in genere di attraccare in qualunque struttura esistente sul territorio di questo Comune i natanti di cui al n.1;

AVVISA

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta).

In casi ricorrano estremi più gravi verranno applicati i disposti dell'art. 650 del C.P. e dell'Art. 1231 del Codice della navigazione con conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Brescia, alla Polizia Locale dell'Unione Comuni della Valtenesi, alla Stazione Carabinieri di Manerba del Garda, alla Guardia Costiera di Salò, al Comando Guardia di Finanza di Salò nucleo navale;

Che alla presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'albo pretorio on-line del comune di Moniga del Garda e dell'Unione Comuni della Valtenesi, sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locale ed apposita divulgazione cartacea.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano a coloro che utilizzano tali mezzi come unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza ed altri servizi pubblici;

Le precedenti ordinanze sindacali nr. 239/96, 316/98, 451/2002 e 6/2013 che regolamentavano la materia sono annullate.

Dalla residenza Municipale, li 06.08.2014

IL SINDACO (LAVO/Lorella)

> Sede di Moniga del Garda: Piazza San Martino, 1 25080 MONIGA DEL GARDA (BS) TEL 0365/500807-808 FAX 0365/500817 e-mail info@polizialocale-valtenesi.it www.polizialocale-valtenesi.it P.IVA 00581430980 - C.F. 00842990178

